

Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo

Art. 1 Finalità

1. L'attività dell'Inea si articola, oltre che nello svolgimento delle attività istituzionalmente definite, nella promozione e sviluppo di programmi e progetti di ricerca finanziati da altri soggetti pubblici e privati. I progetti di ricerca in questione hanno una durata limitata nel tempo e nell'ambito di questa durata, sono comunque subordinati alla effettiva erogazione dei finanziamenti.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 4 dello Statuto, l'Istituto per il raggiungimento delle sue finalità, promuove attività di ricerca in collaborazione con le università e le altre istituzioni scientifiche regionali, nazionali, comunitarie e internazionali. Per la realizzazione di tali attività l'Istituto riceve specifici contributi.
3. Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione dell'ente, per la realizzazione di singoli progetti di ricerca, in coerenza con la programmazione strategica dell'istituto, l'Inea può stipulare, per periodi di tempo limitato, tra gli altri, contratti di collaborazione, di consulenza, di prestazioni professionali.
4. Il presente regolamento ha la finalità di disciplinare il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo, al fine di garantire, in ottemperanza alla normativa sopra richiamata ed in ossequio ai principi dell'azione amministrativa, la tempestività nel reclutamento delle risorse umane richieste dallo svolgimento delle attività dell'Inea.

Art. 2 Fonti

1. Le norme contenute nel presente regolamento si conformano:
 - all'art. 97 della Costituzione;
 - all'articolo 7, commi 6 e 6bis, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
 - art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;
 - all'art. 1 comma 188 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m.i.;
 - all'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
 - al decreto legislativo n. 39 del 8 aprile 2014;
 - alle disposizioni del libro V, titolo III, capo I, del codice civile, in quanto compatibili con le norme relative agli incarichi esterni delle amministrazioni pubbliche;
 - allo Statuto dell'Inea;
 - al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Inea;

- alle Circolari e Pareri emanati su tale materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 3

Ambito di applicazione e tipologie di incarico

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo da effettuarsi presso la Sede centrale e le Sedi regionali dell'Inea per lo svolgimento di attività, programmi o progetti di ricerca dell'Istituto.

2. Rientrano nel presente regolamento, le seguenti fattispecie:

A) incarichi di collaborazione di natura coordinata e continuativa:

rapporti di lavoro autonomo finalizzati alla produzione di un risultato o di una sequenza di risultati, integrati stabilmente nell'attività del committente ed aventi il carattere della continuità e soggetti al coordinamento del Referente Inea del contratto che ne definisce in dettaglio il contenuto e ne controlla lo svolgimento. Tali incarichi sono stipulati ai sensi dell'art. 409, n. 3, codice di procedura civile, senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente.

B) incarichi di natura occasionale:

rapporti di lavoro autonomo finalizzati alla realizzazione di attività in modo saltuario o con l'esecuzione di una o più prestazioni occasionali.

C) incarichi di natura professionale:

rapporti di lavoro autonomo professionale che si instaurano con soggetti aventi, di norma, iscrizione in Albi o ordini professionali. Nell'incarico professionale il soggetto si impegna a realizzare quanto richiesto dal committente, senza alcun vincolo di subordinazione, attraverso una propria organizzazione non imprenditoriale di lavoro, propri mezzi e proprie strutture, decidendo tempi, modalità per l'esecuzione dell'incarico.

Art. 4

Contratti esclusi

1. Sono esclusi dal presente regolamento:

- gli incarichi affidati per acquisire i servizi di cui all'Allegato IIA e IIB del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", affidati dall'Inea mediante le procedure indicate nel suddetto Codice dei contratti pubblici e, pertanto, secondo le relative procedure di evidenza pubblica ovvero, qualora ricorrano i presupposti, attraverso le procedure definite nei regolamenti Inea per le spese in economia;
- gli incarichi di rilevazioni sulla rete di informazione contabile agricola (RICA), in quanto i soggetti rilevatori che devono effettuare le indagini e la rilevazione dati "RICA, REA e Campione Satellite" sono individuati secondo le modalità indicate dai Regolamenti (CE) n. 1291/2009 e n. 758/2011;

- gli incarichi di rilevazione dati eseguiti in relazione alla missione dell'Istituto in quanto membro del Sistan, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
- le acquisizioni di diritto d'autore, aventi ad oggetto le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come definito dall'art. 2575 Codice Civile e disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

2. La procedura comparativa descritta nel presente Regolamento non si applica:

A) al lavoro autonomo occasionale che si esaurisce in una sola attività che comporta una spesa equiparabile ad un rimborso spese come ad esempio:

- partecipazione a convegni e seminari;
- singola docenza;
- traduzioni e simili;
- referaggio;

B) per la nomina degli organi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;

C) ai seguenti incarichi, in quanto regolati da discipline specifiche: incarichi di progettazione attinenti all'architettura e all'ingegneria ai sensi degli artt. 90 e ss. D. Lgs. n. 163/2006, incarichi di patrocinio e di rappresentanza legale;

D) negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso, è necessario definire tutti gli elementi relativi a: motivazione, temporaneità, durata, luogo, oggetto e compenso.

Art. 5

Referenti

Il dipendente che presenta la richiesta di conferimento di incarico assume il ruolo di Referente per la definizione dei contenuti dell'incarico e della successiva verifica dell'esecuzione e asseverazione dell'attività svolta.

Le unità organizzative responsabili della istruttoria tecnica e amministrativa e di ogni altro adempimento procedimentale sono individuate nell'Ufficio Dirigenziale Amministrativo e nell'Ufficio Dirigenziale servizi tecnici e ricerca, ciascuno per le proprie competenze.

L'adozione del provvedimento finale è attribuita al Direttore Generale.

Art. 6

Presupposti normativi per il conferimento

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale proprio, l'Inea può conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, per attività che debbano essere svolte da soggetti iscritti in ordini o albi o di soggetti che operino stabilmente nei campi individuati in relazione alla specifica attività di supporto all'attività richiesta dall'Istituto, ai sensi dall'art. 7, secondo periodo del comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, tra i quali l'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto dell'incarico deve corrispondere alle competenze istituzionali e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- l'INEA deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno attraverso una reale ricognizione;
- l'oggetto dell'incarico deve essere di natura temporanea e altamente qualificato;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo e compenso della collaborazione;
- deve esservi proporzione fra il compenso da corrispondere all'incaricato e l'utilità conseguita dall'INEA;
- deve essere fornita adeguata motivazione che deve illustrare la straordinarietà dell'esigenza.

2. In nessun caso è ammesso il conferimento di incarichi di collaborazione esterna per lo svolgimento di funzioni ordinarie ovvero l'utilizzazione dei collaboratori come lavoratori subordinati.

3. In nessun caso il rapporto di collaborazione può trasformarsi in rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato e/o a tempo indeterminato.

Art. 7

Programmazione dei fabbisogni di risorse umane

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Inea adotta la determinazione del fabbisogno triennale delle risorse umane con contratto a tempo determinato o con contratto di lavoro autonomo al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle attività dell'Istituto.

2. La determinazione del fabbisogno triennale delle risorse umane è il presupposto per l'avvio delle procedure di individuazione di collaboratori esterni, tramite avviso di selezione pubblica.

3. La proposta di determinazione del fabbisogno di risorse umane è effettuata dal Direttore Generale di concerto con i Dirigenti degli Uffici dirigenziali dell'ente, i Responsabili di Servizio e di Sede Regionale che individuano le risorse umane nel numero totale massimo occorrente.

4. La suddetta proposta deve essere coerente con le attività indicate nel piano triennale delle attività, con le dotazioni, le competenze e i carichi di lavoro del personale in servizio, con il bilancio di previsione triennale.

5. La proposta di determinazione del fabbisogno triennale delle risorse umane sarà aggiornata, con cadenza annuale, per necessità sopravvenute e in relazione agli aggiornamenti del Piano triennale e del Bilancio triennale.

6. Al fine di procedere all'emanazione degli Avviso, il fabbisogno di risorse umane così come sopra individuato sarà specificato semestralmente, a seguito di una ricognizione da effettuare nelle opportune sedi per stabilire le risorse umane dal punto di vista quantitativo e qualitativo.

Art. 8

Oggetto degli incarichi

1. L'incarico di prestazione d'opera, manuale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 2222 e ss del codice civile, ha ad oggetto la realizzazione di un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. La prestazione d'opera si caratterizza per essere svolta senza assunzione di rischio economico ed organizzazione di impresa.

2. Gli incarichi possono essere conferiti:

- per la trattazione, la progettazione, lo studio e la soluzione di specifici problemi, compiti o incombenze e procedure di particolare importanza;
- per l'assistenza, per il supporto e per la consulenza in determinati settori o materie nonché per attività di regolamentazione, programmatiche e di studio;
- per l'acquisizione di una opera intellettuale che comunque dovesse essere ritenuta necessaria per l'esercizio delle funzioni dell'Ente.

3. Con riferimento agli incarichi nell'ambito delle attività di ricerca si distingue tra:

- incarichi di studio, attribuibili in conformità ai criteri previsti dall'art. 5 del D.P.R. n. 338/1994, per i quali è prevista la consegna di una relazione scritta finale;
- incarichi di ricerca, che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
- consulenze, riguardanti le richieste di pareri a esperti;
- incarichi per attività di assistenza tecnica, segreteria tecnica, supporto amministrativo ai progetti di ricerca.

Art. 9

Avvio della procedura di affidamento di incarichi esterni

1. Il procedimento per l'affidamento di un incarico esterno è promosso dal Responsabile di Servizio o Sede Regionale o dal Responsabile del progetto per l'attività debba svolgersi su un progetto di ricerca, in ogni caso in coerenza con quanto previsto dalla programmazione triennale e annuale delle attività dell'Inea e delle schede di progetto approvate con il bilancio di previsione annuale.

2. Il proponente che ravvisi l'esigenza di ricorrere a specifiche professionalità per lo svolgimento di funzioni non ordinarie, per le quali ritiene necessario attribuire un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo inoltra la richiesta al Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale dei servizi tecnici e della ricerca indicando:

- la coerenza con la previsione delle esigenze di risorse umane esterne contenuta nella scheda di progetto approvata in sede di programmazione;
- motivazione dell'incarico nell'ambito delle attività programmate, specificando l'utilità che si vuole conseguire;
- la specifica professionalità per la quale si richiede l'attribuzione dell'incarico;
- i titoli di studio e professionali necessario per il conferimento dell'incarico;
- oggetto dell'incarico con l'indicazione analitica delle prestazioni da svolgere;
- la durata;
- il luogo di svolgimento dell'incarico e/o la sede di riferimento Inea;
- il compenso;
- indicazione del capitolo di spesa nel Bilancio di previsione.

3. Preso atto dell'esigenza manifestata e verificata la fattibilità della proposta, l'Ufficio Dirigenziale dei servizi tecnici e della ricerca trasmette, con proprio parere, all'Ufficio Dirigenziale Amministrativo gli atti, che avvia una procedura di verifica della disponibilità di professionalità interne e delle disponibilità finanziarie in bilancio.

4. Accertata l'impossibilità oggettiva di far fronte alla specifica attività utilizzando personale in servizio, viene disposto l'avvio delle procedure di selezione pubblica attraverso l'adozione dell'Avviso con determinazione del Direttore Generale.

Art. 10

Modalità di individuazione: Avviso di selezione e Procedura comparativa

1. Gli avvisi pubblici devono in particolare indicare:

- il progetto che l'INEA deve realizzare e le attività connesse al progetto medesimo;

- la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, con il riferimento espresso alle esigenze indicate al precedente punto, che evidenzi il collegamento tra l'utilità che si intende conseguire con l'attribuzione dell'incarico;
- i requisiti generali di ammissione, tra cui il titolo di studio e le eventuali esperienze professionali e competenze richieste;
- gli specifici titoli formativi e requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico e per l'ammissione alla partecipazione alla procedura comparativa;
- i titoli e i requisiti valutabili ed il relativo punteggio massimo attribuibile;
- il luogo e la durata dell'incarico;
- il compenso minimo e massimo previsto, determinato sulla base dei tariffari in uso presso l'ente;
- la documentazione da produrre;
- le modalità di presentazione delle domande;
- i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

2. I titoli e i requisiti richiesti devono essere posseduti dai soggetti interessati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

3. I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso almeno del titolo di studio consistente nella laurea magistrale o titolo equivalente ovvero laurea+altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti (esempio master 1 livello).

4. Si prescinde dal requisito del possesso del titolo di studio della laurea, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, in caso di stipulazione di contratti con:

- professionisti iscritti in ordini o albi
- soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali
- soggetti che operino nel campo dell'attività informatica
- soggetti che operino a supporto dell'attività didattica e di ricerca
- soggetti che operino per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro.

5. L'avviso di selezione tramite procedura comparativa viene pubblicato all'Albo della sede centrale e sul sito Internet dell'Inea per non meno di 15 giorni naturali e consecutivi.

Art. 11

Commissione di valutazione

1. La procedura comparativa è effettuata successivamente alla scadenza dell'avviso pubblico da una commissione di valutazione, composta da:
 - il proponente l'incarico, in qualità di presidente della commissione
 - due dipendenti dell'Inea, in qualità di commissari
 - due o più dipendenti dell'Inea, in qualità di supplenti che partecipano alla commissione solo in caso di impedimento dei membri effettivi.
2. I commissari e i supplenti sono nominati dal Direttore Generale tra i dipendenti Inea esperti nelle materie oggetto dell'incarico, sentiti i Responsabili degli uffici Dirigenziali e i competenti Responsabili di servizio e/o di Sede regionale.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante delle attività della commissione sono svolte da uno dei commissari.

Art. 12

Valutazione comparativa

1. La commissione di valutazione, sulla base dell'oggetto dell'avviso e/o del numero delle domande pervenute, verbalizza l'eventuale decisione di effettuare un colloquio successivamente alla valutazione del curriculum, definendo la distribuzione del punteggio nella prima seduta.
2. La commissione di valutazione effettua l'esame dei curricula considerando l'esperienza acquisita nonché i titoli culturali e professionali conseguiti, che saranno valutati tenendo conto dei requisiti e delle caratteristiche richieste per lo svolgimento dell'incarico.
3. La Commissione, completata l'attività di valutazione, trasmette il verbale completo dell'elenco dei candidati valutati e la documentazione della procedura all'Ufficio Dirigenziale Amministrativo, al fine di verificare la regolarità della procedura svolta e la disponibilità finanziaria in Bilancio.

Art. 13

Attribuzione dell'incarico

1. L'inclusione nell'elenco dei candidati valutati non attribuisce ai soggetti interessati alcun diritto al conferimento di incarico.
2. La stipulazione del contratto è comunque subordinata agli accertamenti di entrata nel bilancio dell'ente dei finanziamenti e di conseguenza la partecipazione alla procedura comparativa non è impegnativa per l'ente ai fini della contrattualizzazione.
3. L'attribuzione degli incarichi esterni è di competenza del Direttore Generale.

4. E' facoltà dell'Inea utilizzare il medesimo elenco anche per conferimenti di incarichi relativi a progetti diversi rispetto a quello originario, che necessitano delle medesime figure professionali.

Art. 14

Conferimento di incarichi in via diretta

1. E' consentito, in via del tutto eccezionale, l'affidamento diretto, senza preventivo espletamento della procedura di cui ai precedenti articoli, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili e non imputabili all'Inea, non è compatibile con i termini imposti dalla procedura di cui ai precedenti articoli.

Art. 15

Incarichi a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni

1. È possibile conferire incarichi esterni a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, previa autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 16

Contenuto del contratto

1. Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile e deve contenere i seguenti elementi:

- a) le generalità del contraente;
- b) l'oggetto dell'incarico;
- c) durata del rapporto non superiore al limite di durata del programma di lavoro;
- d) prorogabilità solo per le limitate necessità di completamento del progetto;
- e) corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento;
- f) modalità di svolgimento della collaborazione, in particolare per quanto attiene alle modalità di coordinamento del collaboratore, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia;
- g) la possibilità di prevedere il rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio relativi a trasferte debitamente autorizzate dal committente, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute dal collaboratore;
- h) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento da parte del contraente;
- i) la garanzia del rispetto della normativa sulla tutela e la dignità dei collaboratori, sulla sicurezza sul lavoro, nonché delle condizioni di pari opportunità tra donne e uomini in conformità alla legislazione vigente;

- j) la dichiarazione che l'INEA sarà competente ad effettuare tutte le comunicazioni e le pubblicazioni previste dalla legge con riferimento al conferimento degli incarichi;
- k) le eventuali garanzie da prestarsi da parte del contraente;
- l) il foro competente a risolvere le controversie o il deferimento a giudizio arbitrale;
- m) l'indicazione che per tutto ciò che non è espressamente indicato nel contratto, si rinvia al presente Regolamento e alle norme ivi richiamate.

Art.17

Durata del contratto

1. La durata dell'incarico di collaborazione è specificata nel contratto.
2. La durata degli incarichi non può eccedere la durata del programma o del progetto o fasi di essi alla cui attuazione l'incarico è finalizzato.
3. Non è configurabile il rinnovo dell'incarico di collaborazione, dovendo un nuovo incarico fare riferimento ad una nuova pianificazione delle attività ed essere conferito a seguito di un'apposita procedura di valutazione comparativa.

Art. 18

Condizioni di efficacia del contratto

1. L'efficacia e l'esecuzione del contratto di collaborazione sono condizionate dal positivo controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ove previsto.
2. Anche a seguito di esito positivo del controllo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il contratto di collaborazione avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'INEA.

Art.19

Modalità di svolgimento degli incarichi

1. L'incarico è svolto dal collaboratore con autonomia nella determinazione dei tempi e delle modalità per il suo adempimento, salvo il necessario coordinamento con gli uffici o le esigenze connesse alla particolare natura dell'attività esercitata. A tal fine, può essere conferita all'incaricato la facoltà di accesso agli uffici ed agli atti nonché all'uso di archivi, strumenti, procedure, mezzi, base-dati e risorse hardware e software dell'Inea necessari allo svolgimento dell'incarico.

2. Entrambe le parti, durante l'esecuzione del contratto, devono comportarsi secondo correttezza e buona fede.
3. L'Inea, in particolare, è tenuta a mettere a disposizione del collaboratore tutti i dati e le notizie utili al corretto svolgimento dell'incarico.
4. Per l'espletamento dell'incarico, l'incaricato può avvalersi di uno o più collaboratori di sua fiducia, rimanendo unico referente della responsabilità dell'incarico conferitogli e senza che ciò comporti ulteriore spesa o qualunque responsabilità per l'Inea oltre a quanto concordato contrattualmente.
5. L'Inea è sollevato da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.
6. L'incaricato, in ogni caso, non può farsi sostituire, nemmeno parzialmente o temporaneamente nell'espletamento dell'incarico.
7. L'Inea esercita un'attività di controllo sull'operato dell'incaricato, verificandone la rispondenza agli obiettivi assegnati ed impartendo le necessarie direttive ove previsto dal contratto.
8. Al collaboratore è altresì attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi all'attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
9. L'incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità.
10. All'incaricato non è consentito intrattenere altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato dall'Inea.

Art. 20

Verifica dell'attività svolta

1. L'incaricato è tenuto a svolgere relazioni intermedie ed una relazione finale al fine di consentire all'Inea la verifica della rispondenza dell'attività svolta agli obiettivi prefissati.
2. La relazione di attività devono essere presentate al Referente Inea del contratto, che provvederà a rilasciare l'asseverazione o a promuovere la contestazione dell'attività svolta.

Art. 21

Trattamento economico, contributivo, assicurativo e fiscale

1. Il corrispettivo dell'incarico, specificato nel contratto, è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale

utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, sulla base della Tariffe Inea, adottate con apposito provvedimento.

2. Il compenso deve essere proporzionato all'attività svolta e all'utilità che l'Inea ricava dalla realizzazione dell'oggetto dell'incarico.

3. In particolari e adeguatamente motivate ipotesi, è possibile determinare il compenso facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Inea per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'Inea.

4. Il compenso viene liquidato e pagato in rate posticipate, conteggiate sulla durata complessiva dell'incarico e salva la disponibilità finanziaria in quel momento.

5. Il pagamento viene effettuato sulla base di una procedura contabile/amministrativa definita con provvedimento interno dall'Inea, specificata nel contratto e resa disponibile al collaboratore contrattualizzato nell'area "intranet" dell'Istituto.

5. Il compenso per la collaborazione è soggetto alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico relativamente al trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo.

Art. 22

Proroga e sospensione dell'incarico

1. Per esigenze sopravvenute o per ragioni eccezionali, entrambe rappresentate dal Referente Inea del contratto e attestate dal Responsabile presso il cui servizio o sede regionale si svolge la collaborazione, la durata del contratto può essere prorogata al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico

2. Per gravi motivi e su richiesta dell'incaricato o dell'Inea il contratto può essere sospeso per una durata massima di 30 giorni, qualora la sospensione non pregiudichi il raggiungimento dei risultati da parte dell'Inea.

3. Il contratto sospeso riprende a decorrere dalla data di comunicazione all'incaricato del venir meno della causa di sospensione.

4. Qualora al tempo della cessazione della causa di sospensione l'obiettivo per il quale è stato conferito l'incarico sia stato raggiunto, la disposizione di cui al precedente comma non trova applicazione.

5. È causa di sospensione dall'incarico di collaborazione coordinata e continuata la maternità per la cui disciplina si rinvia al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 e s.m.i.

Art. 23

Revoca del provvedimento.

1. L'Inea si riserva la facoltà di revocare il provvedimento di conferimento del contratto per:
 - a) sopravvenuti motivi di pubblico interesse
 - b) mutamento della situazione di fatto
 - c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 24

Recesso. Risoluzione.

1. L'Inea può recedere dal contratto anche prima della scadenza dello stesso, previa congrua motivazione.
2. Il collaboratore può recedere dal contratto prima della scadenza del termine nel rispetto dei termini di preavviso di 30 giorni.
3. Qualora l'incaricato non proceda all'esecuzione delle prestazioni affidategli nei termini e secondo quanto stabilito nel contratto con la perizia e la diligenza che la prestazione richiede, il Referente Inea del contratto può richiedere la risoluzione per inadempimento del contratto.
4. La risoluzione del contratto può determinarsi previa contestazione dell'addebito all'interessato, fatto salvo il diritto di risarcimento di ogni danno subito dall'Inea.
5. L'Inea provvederà a rappresentare l'inadempienza al collaboratore a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta certificata, concedendogli un termine non inferiore a 15 giorni, naturali e consecutivi, per presentare per iscritto le proprie deduzioni.
6. Verificati i chiarimenti forniti dall'incaricato, l'Inea provvederà all'archiviazione della procedura ovvero l'avvio della risoluzione del contratto.
7. In ogni caso, al collaboratore è dovuto il compenso determinato in misura proporzionale al lavoro effettivamente svolto e positivamente asseverato, fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal contratto per le inadempienze.
8. Per quanto non espressamente disciplinato si fa espresso richiamo alle disposizioni del codice civile.

Art. 25

Penali

1. Nel contratto potranno essere previste penali in relazione all'omesso o ritardato svolgimento delle attività richieste o degli obblighi assunti.

Art. 26

Pubblicità

1. L'ente assicura tutte le informazioni e pubblicità previste dalla normativa vigente in tema di trasparenza della pubblica amministrazione e completa accessibilità degli atti.

Art. 27

Registro degli incarichi

1. Presso l'Archivio del Servizio D - Atti contrattuali è tenuto un registro informatizzato e cartaceo degli incarichi conferiti, nel quale sono annotati i corrispondenti oneri finanziari nonché l'oggetto di ciascun incarico.

Art. 28

Incompatibilità

1. Non possono essere attribuiti incarichi esterni ai dipendenti dell'Istituto.
2. Il proponente non può proporre incarichi a propri parenti, affini entro il secondo grado, al coniuge o ai conviventi, oppure a persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, a soggetti od organizzazioni con cui il proponente stesso o il coniuge abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero ad enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il dipendente sia amministratore o gerente o dirigente o nei quali abbia comunque interesse rilevanti.
3. A tale fine il proponente l'incarico e l'incaricato sono tenuti a rilasciare una dichiarazione da cui risulti che non sussistono relazioni di parentela, di coniugio, né di affinità nei confronti delle persone per cui si propone l'incarico, per quanto riguarda il proponente e di tutto il personale dell'Inea, per quanto riguarda l'incaricato.
3. Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 724/1994, è fatto divieto di conferire incarichi a personale Inea dimissionario che cessa volontariamente dal servizio avendo conseguito i requisiti della pensione anticipata, ma non i requisiti per la pensione per limiti di età. Tali soggetti non possono avere incarichi con l'amministrazione di provenienza e ogni amministrazione con cui abbiano avuto rapporti di lavoro o impiego nei 5 anni precedenti alla cessazione dal servizio.
4. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.
5. Gli incarichi conferiti nonostante i sopraindicati divieti comportano responsabilità per il soggetto che ha autorizzato l'incarico e per il proponente.

Art. 29

Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

Roma, - 5 MAG. 2014

**Il Commissario Straordinario
Prof. Giovanni Cannata**

Giovanni Cannata